

Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018/2020

Il presente documento illustra l'aggiornamento per l'anno 2020 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C. 2018-2020) di Delta Web S.p.A..

L'aggiornamento dà conto dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione programmate e costituisce, altresì, momento di verifica delle stesse in un quadro caratterizzato da modifiche normative – ivi incluse le direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come quelle contenute nell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché da mutamenti del contesto organizzativo interno.

INDICE

1	INTRODUZIONE
1.1	IL QUADRO NORMATIVO
1.2	PREMESSE
1.3	IL DOCUMENTO
1.4	I SOGGETTI.....
2	LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE.....
2.1	CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE.....
3	LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
4	IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
4.1	LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE.....
5	LA SEZIONE TRASPARENZA.....

1. INTRODUZIONE:

La legge 6 novembre 2012, n. 190, come noto, prescrive che l'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT), il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito: Piano o P.T.P.C.). L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: A.N.AC.) ha più volte evidenziato, che sebbene il Piano abbia come prospettiva temporale il triennio, esso deve essere adottato annualmente quale Piano completo. L'omessa adozione nei termini suddetti è considerata al pari della mancata adozione ed è sanzionata dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Nell'Assemblea del 16/07/2019 della Società CADF S.p.A., che detiene la completa partecipazione di Delta Web S.p.A., è stato presentato e discusso il documento contenente la proposta inerente alla fusione per incorporazione di Delta Web in CADF.

Nella successiva Assemblea del 22/10/2019 i Sindaci soci di CADF hanno approvato l'orientamento condiviso di procedere con l'inserimento, da parte dei comuni soci, del progetto di fusione di Delta Web S.p.A. in CADF S.p.A. nell'ambito delle deliberazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni che saranno adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 entro il 31/12/2019.

Pur non essendo obbligatoria, la fusione per incorporazione (CADF incorporante – DELTA WEB incorporata – con conservazione del brand «Delta Web») risulta opportuna, in quanto comporterà, a titolo esemplificativo notevoli risultati in termini di efficientamento e razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione del personale e delle risorse.

Si prevede che l'operazione abbia termine al 31/09/2020. In conseguenza della realizzazione di tale progetto il presente aggiornamento del PTPC sarà l'ultimo predisposto per la società Delta Web S.p.A.

Il profilo della società ed il contesto esterno


Delta Web S.p.A. viene costituita nel 2001 con la partecipazione diretta ed indiretta di 20 dei 24 Comuni della Provincia di Ferrara (Comuni di Argenta; Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo, rappresentati da CADF S.p.A.; Comuni di Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera rappresentati da AREA S.p.A.; Comune di Ferrara rappresentato da AGEA S.p.A.).

Compiti di Delta Web S.p.A. sono la infrastrutturazione e la gestione di una rete a banda larga finalizzata al superamento del Digital Divide presente in vaste aree del territorio provinciale; la rete è stata costruita con l'uso di due tecnologie: la fibra ottica, più performante ma che necessita di collegamenti puntuali con l'utente, e la trasmissione radio, meno performante ma utilizzata per trasmissioni diffuse di banda.

A seguito della pubblicazione, il 28/03/2014, in GUCE della direttiva 2014/24/CE, i Comuni soci hanno deliberato e consolidato l'affidamento *in house* del servizio di telecomunicazioni a Delta Web S.p.A. quale società a controllo pubblico riconoscendo che il servizio da essa gestito ha valenza di servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Gli attuali utenti di Delta Web S.p.A. sono rappresentati massimamente da cittadini ed imprese dei territori dei Comuni Soci, oltre che da gestori nazionali che hanno acquisito, fibra o banda da Delta Web S.p.A., per erogare servizi nel territorio.

Si espone di seguito la struttura societaria di Delta Web S.p.A. ed il sistema di controllo analogo cosiddetto a "cascata" odierno:



L'analisi del contesto esterno ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche e le dinamiche dell'ambito di intervento di Delta Web S.p.A. e che possono in qualche modo "interferire" con la sua attività, favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il territorio – ove Delta Web opera prevalentemente – corrisponde all'area urbana ed extraurbana di 11 Comuni appartenenti alla Provincia di Ferrara. La natura dell'attività, il carattere "locale" della gestione aziendale e la configurazione giuridica a intera partecipazione pubblica indiretta dell'azienda denota una responsabilità sociale di Delta Web nell'intera area. Sempre più stretta si mostra la relazione tra i Comuni (e, in particolare, i sindaci nella loro veste di rappresentanti dei

cittadini) e le risorse umane operanti all'interno dell'azienda: relazione fondata su scambi informativi, consulti, autorizzazioni, divieti ma anche su una forte collaborazione nella definizione delle strategie e delle azioni da attuare. La veste di socio indiretto che ricopre ciascun Comune accresce il legame e l'interdipendenza esistente.

L'erogazione dei servizi da parte di Delta Web, siano essi legati alla connettività per i cittadini, siano quelli strumentali rivolti ai comuni, creano valore grazie anche agli investimenti infrastrutturali attuati sul territorio e la garanzia della massimizzazione dei livelli qualitativi.

Le attività sopra elencate, per loro natura, determinano il contatto di Delta Web S.p.A. con *stakeholder* diversi che rappresentano interessi che possono divergere o confliggere o con le finalità individuate nel quadro normativo di riferimento.

In particolare Delta Web ha interazioni con i seguenti soggetti di riferimento:

- Autorità di controllo;
- Pubbliche Amministrazioni di controllo;
- Comuni soci indiretti;
- CADF S.p.A. in quanto unico socio di Delta Web;
- Competitor pubblici e privati;
- Comitati e associazioni portatrici di interessi diffusi.

Si comprende, quindi, come Delta Web possa essere esposta all'influenza di suddetti interessi esterni.

L'interazione con la pluralità dei soggetti sopra individuati e la rilevanza degli interessi dagli stessi perseguiti sono elementi che concorrono all'individuazione del livello di rischio dei fenomeni corruttivi per ciascuna delle funzioni di Delta Web S.p.A.

1.1 IL QUADRO NORMATIVO

L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l'approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare. In virtù di quanto affermato dall'ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", integrando e superando le precedenti definizioni.

Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i *"comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli"*, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di "prevenzione della corruzione", ovvero *"una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012."*

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

L'Autorità, infatti, precisa che l'Allegato 1 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio.

L'Allegato 1 al PNA 2019 suddivide il processo di gestione del rischio nelle seguenti fasi:

- 1) Analisi del contesto
 - a. analisi del contesto esterno
 - b. analisi del contesto interno
- 2) Valutazione del rischio
 - a. identificazione degli eventi rischiosi
 - b. analisi del rischio
 - c. ponderazione del rischio
- 3) Trattamento del rischio

a. Individuazione delle misure

b. programmazione delle misure

In occasione del presente aggiornamento Delta Web ha quindi rivisto il precedente PTPC alla luce delle novità introdotte dal Piano Nazionale, analizzando il sistema fino ad oggi adottato per la gestione del rischio in relazione alle suddette fasi coinvolgendo tutti i soggetti a vario titolo interessati da tale percorso: Amministratori, Dirigenti e Responsabili di Servizi e U.O..

Resta di grande interesse, per le società a totale controllo pubblico, la deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 *«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*

La delibera n. 1134/2017 ridefinisce il campo di applicazione della normativa dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, introduce nel nostro ordinamento l'accesso generalizzato agli atti della Pubblica Amministrazione.

La deliberazione dispone che, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrino, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Nella delibera citata vengono indicati i contenuti minimi delle misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012.

La delibera 1134/2017 conferma, per le società a controllo pubblico, che le misure di trasparenza confluiscono in un'apposita sezione del PTPC e che in tale sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi

dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. “ulteriori” individuati dalla medesima società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1, co. 9, lett. f) l. 190/2012 e art. 7-bis, co. 3, D.Lgs. 33/2013).

Delta Web ha già realizzato tale integrazione prevedendo nell’aggiornamento del PTPC l’inserimento della parte relativa alla trasparenza nell’ambito del medesimo PTPC così come rinvenibile anche nel presente aggiornamento.

La medesima delibera ANAC dispone che le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1) alla delibera i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate nella apposita sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Da ultimo la delibera si sofferma sull’accesso generalizzato ricordando che le società pubbliche (nei limiti indicati dall’art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte.

L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati.

Per quanto concerne l’accesso generalizzato Delta Web ha dato piena attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 97/2016, attraverso la individuazione del Responsabile del procedimento di accesso e del suo eventuale sostituto.

Il tutto debitamente pubblicato nella sottosezione “Altri contenuti” della sezione Società trasparente del sito internet della società.

Nel corso del 2018 il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* è divenuto pienamente applicabile dopo due anni dalla sua entrata in vigore.

Nel contempo il nostro legislatore nazionale ha approvato il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua la normativa nazionale (il D.Lgs. 196 del 2006) alle disposizioni europee.

È inoltre stata recentemente approvata la Legge n.3 del 9.1. 2019 avente ad oggetto Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, contenente ulteriori disposizioni per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

1.2 PREMESSE

La legge n. 190 del 2012 e il “sistema anticorruzione”

Si tratta di un modello di responsabilità introdotto dalla nuova normativa anticorruzione che è, per molti versi, analogo (seppure diverso) a quello della responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001.

Per la legge 190/2012, nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, nell'ambito della Pubblica Amministrazione risponde un soggetto: il responsabile anticorruzione. E vi risponde a diverso titolo:

1) erariale; 2) eventualmente civile; 3) disciplinare; 4) dirigenziale (impossibilità di rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro).

Ma anche in questo caso, soccorre una prova liberatoria analoga a quella del 231: il responsabile anticorruzione non risponde nel caso di adozione ed efficace attuazione del Piano triennale anticorruzione (PTPC).

Il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11.09.2013, e, a "livello centrale", contiene obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione.

Diversamente, a "livello decentrato", fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il PTPC deve prevedere, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La legge 190/2012 stabilisce (art. 1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge si applicano anche alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. Tali disposizioni riguardano sommariamente obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti dei cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei “patti di integrità” con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

È stabilito che alle Società partecipate pubbliche la Legge si applica limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario.

Il PNA obbliga le Società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012.

Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un responsabile per l'attuazione del Piano (anche per le Società partecipate pubbliche), tale obbligo è stato ribadito e maggiormente chiarito dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015.

Inoltre, le Società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate – hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013.

La tipologia dei reati nel sistema dell'anticorruzione

Nel campo dell'anticorruzione la sfera dei reati rilevanti è più limitata. L'art. 1, comma 12, della legge n. 190 del 06.11.2012 parla di commissione di un reato di corruzione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella circolare numero 1/4355 del 25.01.2013, fa riferimento all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo II del codice penale. In applicazione del principio di tassatività i reati presupposto per cui poter muovere l'addebito al responsabile anticorruzione dovrebbero essere solo quelli previsti espressamente dalla legge e, dunque, alle fattispecie penali indicate dalla Convenzione ONU del 9 dicembre 2003, di cui la legge n. 190 del 06.11.2012 è attuazione e quindi, in pratica, ai reati di corruzione e concussione. Nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato risponde il responsabile anticorruzione.

Art. 314 - Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323 - Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

1.3 IL DOCUMENTO

In coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione ANAC 1134/2017, il presente documento è stato redatto allo scopo di prevenire la manifestazione dei fenomeni corruttivi ai sensi della Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Delta Web, stante le proprie limitate dimensioni organizzative, non ha fino ad oggi adottato il modello di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001.

Il PNA stabilisce la nomina di un responsabile per l'attuazione del Piano (anche per le Società partecipate pubbliche); tale obbligo è stato ribadito e maggiormente chiarito dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017 che ha approvato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Le linee guida confermano, tra l'altro, l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione chiarendo che per quanto riguarda le società a controllo pubblico come Delta Web la normativa (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) si applica integralmente senza adattamenti.

1.4 I SOGGETTI

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ed altri soggetti coinvolti

L'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 ne definisce i criteri di scelta, le incompatibilità e la durata. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

La Determinazione ANAC n. 1134/2017 definisce nel dettaglio le caratteristiche della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le sue funzioni e responsabilità, prevedendo che, di norma, a tale figura siano anche attribuite le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Con la Delibera n. 840 del 02/10/2018, allegato 1 alla delibera di approvazione dell'aggiornamento 2018 del PNA, l'ANAC definisce in modo puntuale i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sono coerenti con quanto previsto nel presente Piano Triennale.

Nell'allegato 2 alla delibera n. 1064 del 31/11/2019 l'ANAC richiama puntualmente le norme sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Funzioni, poteri e responsabilità:

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al Responsabile della Prevenzione deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie.

La Legge ha considerato essenziale la figura del Responsabile, come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere la mobilità interna degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, all'art. 1, c. 8, della L. 190/2012 si prevede una responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

All'art. 1, c. 12 si prevede, inoltre, l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa per il caso in cui all'interno della società vi sia stata una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, c. 14, individua una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano" e una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del D.Lgs. 39/2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Piano sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale",

nonché “eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

È esclusa la responsabilità ove l’inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al c. 1 dell’art. 46, sia “dipeso da causa a lui non imputabile”.

Con atto n. 20 del 10.11.2015 l’Amministratore Unico ha nominato il p.i. Marco Piva, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012. La nomina è stata pubblicata sul sito web della società, nella sezione Società Trasparente, sottosezione Altri Contenuti - Corruzione.

Con atto n. 18 del 23.10.2015 il medesimo è stato nominato anche Responsabile della Trasparenza.

Gli altri soggetti coinvolti:

Amministratore Unico (AU)

L’AU di Delta Web S.p.A. è l’organo di indirizzo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull’efficacia dell’azione svolta.

L’AU approva il Piano della Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

L’AU riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile con il rendiconto dettagliato sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai Responsabili dei Servizi coinvolti nei processi relativi alle aree a rischio corruzione, come individuate nel paragrafo 3 del presente documento sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l’osservanza e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

Dipendenti/Collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d’illecito al proprio Responsabile di Funzione o al Servizio Risorse umane e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo della Società, è composto da tre membri effettivi nominati fra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili.

Vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da Delta Web.

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

Così come ribadito dal Comunicato del Presidente di ANAC del 20.12.2017 si dà atto che il RASA di Delta Web è il P.i. Marco Piva nominato con comunicazione del 07.08.2014 n. 1876 di protocollo.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Come indicato nell'aggiornamento 2018 del PNA il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT. In taluni casi il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

2. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE

RISCHIO DI CORRUZIONE

Con il P.T.P.C. 2018-2020, Delta Web aveva tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 97/2016, predisponendo un'apposita sezione dedicata alla trasparenza e nella quale sono stati individuate le misure e gli strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il D.Lgs. 97/2016, infatti, ha disposto l'unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza, in un'ottica di piena integrazione, considerato che la trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne il presente schema recante l'aggiornamento per l'anno 2019, sono state prese in considerazione le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento ai punti 3 e 4 dell'Allegato 1 al medesimo Piano.

Al fine di facilitare l'individuazione delle "Aree di rischio" "generali" e "specifiche" si è utilizzata la "Tabella 3" dell'Allegato 1 al PNA 2019."

Le stesse attività sono state sottoposte ad una ulteriore valutazione del rischio, rispetto a quella già effettuata per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, adottando la metodologia definita nel PNA 2019, in particolare secondo i criteri indicati nel Punto 4 dell'allegato 1 al PNA.

Previa consultazione e coinvolgimento dei responsabili delle aree a rischio, sono quindi state definite le modalità per il trattamento del rischio residuo con l'individuazione di ulteriori misure per neutralizzarlo; per le ulteriori misure individuate rispetto a quelle già in essere, sono state

definite le responsabilità e i tempi di attuazione come riportato nel paragrafo 4.1 “La pianificazione delle ulteriori misure di prevenzione”.

Questa attività, oltre a consentire una sistematizzazione dei processi rilevati, è importante anche ai fini della corretta compilazione del questionario di cui alla “La Piattaforma di acquisizione dei PTPCT”, resa pubblica dall’ANAC nel mese di luglio 2019.

Il presente aggiornamento conferma sostanzialmente le misure definite dal P.T.P.C. 2018-2020, dando conto dello stato di attuazione delle stesse ovvero della loro eventuale riprogrammazione e introduce nuove misure dirette a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso alle attività poste in essere da Delta Web.

Come già nel P.T.P.C. 2018-2020, alla trasparenza è dedicata una sezione ad hoc (Parte quinta - La sezione Trasparenza).

La gestione del rischio è stata effettuata individuando innanzitutto quali attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione quelle sensibili di cui all’art. 25 “Concussione e corruzione” del D.Lgs. 231/2001.

Le attività individuate come potenzialmente esposte al rischio di corruzione sono quindi state classificate con riferimento alle aree a rischio di cui all’art. 1, comma 16, della L. 190/2012 e indicate nel PNA nella tabella Allegato 2 “Aree di rischio comuni e obbligatorie”.

Le stesse attività sono state sottoposte ad una ulteriore valutazione del rischio, adottando la metodologia definita nel PNA, in particolare secondo i criteri indicati nella tabella Allegato 5 “La valutazione del livello di rischio”. Detti criteri sono stati verificati e adeguati nella terminologia e integrati con ulteriori specifiche voci per meglio tenere conto del contesto di operatività della Società.

Sono quindi state definite le modalità per il trattamento del rischio residuo con l’individuazione di ulteriori misure per neutralizzarlo; per le ulteriori misure individuate rispetto a quelle già in essere, sono state definite le responsabilità e i tempi di attuazione come riportato nel par. 4.1 “La pianificazione delle ulteriori misure di prevenzione”.

2.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, definito “inerente”, rappresentato anche da un valore numerico. Per completare la valutazione, è stimata l’efficacia dei controlli messi in atto per contenere il rischio inerente e valutato il conseguente livello di rischio “residuo”, rappresentato anch’esso da un valore numerico.

L’esito dell’analisi del rischio corruzione è riportato in dettaglio nel punto 3 successivo.

I criteri utilizzati per l'analisi del rischio corruzione sono di seguito riportati.

ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE

L'analisi del rischio è un processo finalizzato ad acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e attaccabilità dell'organizzazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all'interno dell'Amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi riportati nell'allegato 5, del P.N.A., esplicitato nell'allegato 1 dello stesso.

DEFINIZIONI

Processo - Il processo è la sequenza logica delle fasi che determina la produzione di output autoconsistenti destinati a comporre la famiglia dei prodotti / servizi venduti al mercato (processi di business) ovvero destinati all'interno della struttura organizzativa (processi di governance e di supporto alle Unità organizzative interne all'azienda).

Fase - La fase rappresenta il nucleo delle attività in sequenza logica occorrente per la trasformazione di un input in un output intermedio e/o finale che scaturisce dall'interazione di uno o più attori. Gli output a valle della fase possono essere destinati a clienti "esterni" ovvero "interni" e, se intermedi, rappresentano l'input della successiva fase;

Attività - Le attività sono l'insieme delle azioni elementari poste in essere dall'attore necessarie e sufficienti per determinarne una responsabilità tangibile.

Rischio Potenziale - L'indice di rischio potenziale (RP) rappresenta la valutazione sintetica degli eventi rischiosi associati all'attività il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto/indiretto di natura economico-finanziaria, patrimoniale, sanzionatoria o d'immagine verso l'esterno; esso è rilevato nell'ambito del processo e prescinde dai controlli esistenti, i quali potranno, eventualmente, solo ridurne o prevenirne gli effetti.

Rischio Residuo - L'indice di rischio residuo (RR) rappresenta la valutazione sintetica del singolo evento rischioso il cui manifestarsi potrebbe provocare un danno diretto/indiretto di natura economico-finanziaria, patrimoniale, sanzionatoria o d'immagine verso l'esterno, data la struttura dei controlli presenti. Tale indice rappresenta dunque una valutazione qualitativa del rischio a cui l'azienda rimane esposta dati i controlli in essere.

Impatto - Per impatto si intende il grado di incidenza che il verificarsi di un reato previsto dalla Legge n. 190/2012 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste in capo alla società interessata può determinare per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Probabilità - Per probabilità si intende il grado di eventualità che l'evento si determini.

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Secondo l'allegato 1 del P.N.A. l'analisi del rischio d'una determinata attività consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (**probabilità**) e delle conseguenze che lo stesso produrrebbe (**impatto**).

ANALISI DELLA PROBABILITÀ

La stima della probabilità **P** è stata realizzata tenendo conto di 6 fattori di tipo organizzativo che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- *DISCREZIONALITÀ*
- *RILEVANZA ESTERNA*
- *COMPLESSITÀ*
- *VALORE ECONOMICO*
- *FRAZIONABILITÀ*
- *EFFICACIA DEI CONTROLLI*

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il punteggio 1 segnala una situazione in cui non esiste alcuna esposizione al rischio, mentre il punteggio 5 un'esposizione a rischio altamente probabile.

Il valore della probabilità **P** di un evento di corruzione si ricava calcolando:

$$[P] = \frac{E_{ff}C}{5} \times \sum_{i=1}^5 \frac{P_i}{5}$$

P1	DISCREZIONALITÀ - Il processo è discrezionale?
Risposta	Punteggio
No, è del tutto vincolato	1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
È altamente discrezionale	5

P2	RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
Risposta	Punteggio
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla all'azienda		5
P3	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Risposta		Punteggio
No, il processo coinvolge una sola amministrazione		1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5

P4	VALORE ECONOMICO - Qual è l'impatto economico del processo?	
Risposta		Punteggio
Ha rilevanza esclusivamente interna		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		5

P5	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?	
Risposta		Punteggio
No		1
Sì		5

E_{ff}C	EFFICACIA DEI CONTROLLI - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione..)	
Risposta		Punteggio
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.		1
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.		2
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)		3
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati		4
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo		5

Scala delle probabilità: la scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che il danno si verifichi.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
1	Improbabile	Potrebbe non accadere
2	Possibile	Potrebbe accadere
3	Probabile	Potrebbe accadere qualche volta
4	Molto Probabile	Potrebbe accadere molte volte
5	Altamente Probabile	L'accadimento è prossimo alla certezza

ANALISI DELL'IMPATTO

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare le società pubbliche in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

IMPATTO ORGANIZZATIVO (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);

IMPATTO ECONOMICO (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);

IMPATTO REPUTAZIONALE (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);

IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).

A ciascuna modalità di impatto è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. Il valore 1 sarà relativo ad un impatto marginale, il valore massimo 5 ad impatto superiore.

Il valore della gravità di impatto **I** di un evento di corruzione si ricava calcolando:

$$|I| = \sum_{i=1}^4 \frac{I_i}{4}$$

I1	IMPATTO ORGANIZZATIVO - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>
-----------	--

Risposta	Punteggio
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

I2	IMPATTO ECONOMICO - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
-----------	---

Risposta	Punteggio
No	1
Si	5

I3	IMPATTO REPUTAZIONALE - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
-----------	---

Risposta	Punteggio
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

I4	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Risposta	Punteggio
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello del direttore generale	5

Scala della gravità d'impatto: la scala della gravità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la gravità del danno per l'azienda.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
1	Marginale	Irrilevante
2	Minore	Poco significativo
3	Soglia	Potrebbe avere effetti
4	Serio	Potrebbe avere effetti significativi
5	Superiore	Ha effetti significativi e rilevanti

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (**P**) e il valore dell'impatto (**I**), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio residuo (**RR**) dell'evento di corruzione.

$$RR = P \times I$$

PROBABILITÀ (P)					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

IMPATTO (I)

RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
$RR > 12$	CRITICO
$6 < RR \leq 12$	RILEVANTE
$3 < RR \leq 6$	MEDIO
$RR \leq 3$	TRASCURABILE/BASSO

RISCHIO ACCETTABILE - Il rischio è accettabile se l'evento di corruzione che genera il rischio ha un valore inferiore o uguale a 6.

3 LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Di seguito sono riportate le risultanze della valutazione del rischio effettuata attraverso le apposite schede di valutazione del rischio che si allegano su A) al presente documento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

TABELLA ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE AI FINI DI CUI ALLA LEGGE 190/2012							
Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
1	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	<p><u>Procedimento di affidamento previa gara con procedura aperta</u></p> <p>Il procedimento di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta si compone di due fasi essenziali quelle relative alla predisposizione del bando di gara e quella relativa alla aggiudicazione della gara</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.</p> <p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni</p> <p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse</p> <p>Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso;</p>	2,52	Basso

					Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Elusione delle regole di affidamento degli appalti utilizzando impropriamente il modello di affidamento di concessioni per agevolare un particolare soggetto; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
2	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	<u>Individuazione fornitori per affidi diretti per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia</u> Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse; Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più	5,4	Medio

					vantaggiosa		
3	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	<p><u>Individuazione fornitori per affidi mediante selezione per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia</u></p> <p>La procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata alla quale vengono invitate alcune ditte.</p> <p>L'elenco delle ditte da invitare viene fornito dai tecnici di riferimento (generalmente sono i futuri Direttori dell'Esecuzione).</p> <p>I requisiti economici e professionali, vengono definiti d'ufficio, in quanto non essendoci un albo di fornitori qualificati, è necessario effettuare un minimo di qualificazione in gara.</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.</p> <p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni</p> <p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse</p> <p>Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso;</p> <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Elusione delle regole di affidamento degli appalti utilizzando impropriamente il modello di affidamento di concessioni per agevolare un</p>	1,96	Basso

					particolare soggetto; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
4	Comuni e obbligatorie	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione	<p><u>Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione</u></p> <p>Gli incarichi possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:- esigenze cui non può essere fatto fronte con personale dipendente, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità ovvero qualora non sia presente o comunque disponibile all'interno della Società;- impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; in questa ipotesi rientrano anche i casi in cui, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture interne.</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un professionista; Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un professionista. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al professionista di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse</p>	5,4	Medio

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
5	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressione del personale	Direzione	<p><u>Procedimento di selezione per assunzioni a tempo determinato ed a tempo indeterminato</u></p> <p>La selezione avviene secondo le norme previste dalle Disposizioni per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale. L'avvio del procedimento è sempre preceduto da una determina con la quale si approva l'avviso di selezione.</p>	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Irregolare composizione delle commissioni di selezione; Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; modalità di reclutamento in violazione alla regola delle vigenti disposizioni che disciplinano le procedure di ricerca e selezione di personale della società; Improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità); Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata</p>	2,24	Basso

					falsità delle medesime		
6	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressione e del personale	Direzione	<u>Procedimento di selezione finalizzata alla stipula di contratti di somministrazione di personale</u> Nei casi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia si può procedere con il fornitore individuato.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	5,12	Medio
7	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressione e del personale	Direzione	<u>Procedimento di selezione finalizzata alla effettuazione di tirocini formativi</u> I tirocini formativi vengono attivati senza alcuna procedura di selezione	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse	4,68	Medio
8	Comuni e obbligatorie	A) Area: acquisizione e progressione e del personale	Direzione	<u>Progressioni di carriera</u> Le progressioni di carriera vengono effettuate dall'Amministratore Unico nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto Aziendale; non sono previste modalità procedurali	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse	4	Medio

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
9	Comuni e obbligatorie	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Commerciale	<p><u>Contratti di erogazione connettività</u> Richiesta da parte dell'utente con la documentazione necessaria e prevista dall'azienda a seconda della tipologia di contratto. Successivamente, a seguito di verifica documentale, si procede alla stipula del contratto ed alla successiva creazione dell'ordine di intervento e conseguente installazione.</p>	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse;	3,5	Medio

Id.	Tipo aree di rischio	Rif. aree di rischio comuni e obbl. (All. 2 PNA)	Area aziendale responsabile dell'attività	Attività esposta al rischio di corruzione	Rischio specifico a cui è sottoposto il processo	Val. rischio residuo	Rischio residuo
10	Comuni e obbligatorie	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Direzione	<u>Concessione contributi economici a privati e di sponsorizzazioni per eventi</u> La concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati viene effettuata dall'Amministratore Unico con apposito atto	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti; Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse	4,08	Medio
11	Comuni e obbligatorie	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Commerciale	<u>Sospensione dell'erogazione, rateizzazioni, dilazioni su crediti oggetto di recupero</u> Il procedimento di Sospensione dell'erogazione si attua qualora sia stata accertata la morosità dell'utente. La concessione di rateizzazioni e/o dilazioni, su richiesta verbale o scritta dell'utente, viene riconosciuta direttamente d'ufficio.	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse; Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	5,44	Medio

4 IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

L'ulteriore valutazione del rischio delle attività effettuata secondo criteri specifici orientati a meglio evidenziare i gap di esposizione al rischio di corruzione ha consentito di individuare ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in essere nel Modello 231.

Le Misure obbligatorie ex L. 190/2012

Formazione dei dipendenti

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano della Prevenzione della Corruzione, in coerenza con quanto disposto dal PNA, consisterà in:

- un corso di richiamo sulle norme in materia di prevenzione della corruzione dedicato ai Dirigenti e ai Responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata ad una prima verifica del risk assessment, volta a rilevare eventuali esigenze di misure specifiche da implementare ed in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno dell'azienda.

Il Codice di comportamento e Codice Etico

Il Codice di Comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di Prevenzione della Corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La CIVIT (ANAC) con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei Codici Etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come ad esempio gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento e codici etici fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Rotazione del personale delle aree a rischio di corruzione

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, Delta Web S.p.A., in ragione delle limitate dimensioni organizzative dell'Azienda e del numero di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale potrebbe causare inefficienze tali da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi:

- la rotazione del personale, se non programmata, può incidere negativamente sul bagaglio di competenze professionali espresse dagli uffici;
- l'efficacia della rotazione tende a diminuire con il tempo: la persona trasferita in un nuovo ufficio è anche messa nelle condizioni di individuare nuovi processi e nuovi interessi. Paradossalmente, la rotazione del personale può far emergere eventi di corruzione nuovi, eliminando gli eventi conosciuti.

La Società è consapevole che quando la rotazione non è applicabile, è comunque consigliabile introdurre altre misure di prevenzione che, combinate fra loro, possono garantire un efficace trattamento del rischio. Per esempio, si potrebbero introdurre misure trasversali di prevenzione (ad esempio misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 33/2013), abbinandole a misure di "rimozione" (ad esempio procedure di tutela del whistleblowing).

Peraltro, dalla valutazione del rischio residuo come identificata nel presente documento per ciascun'area a rischio, si sono evidenziati valori mediamente molto bassi che rendono inopportuni interventi di rotazione del personale.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti esterni

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In sede di piano di formazione sarà previsto un apposito modulo sul tema del conflitto di interessi, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze, in caso di violazione, sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi e delle responsabilità.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nel suddetto decreto, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito della società.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si asterrà dal conferire l'incarico e provvederà a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Delta Web verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che:

- negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la Società verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento.

Tutela del whistleblower

Sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione che riserva uno spazio importante alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, ogni amministrazione e ogni Società partecipata deve prevedere al proprio interno canali riservati e differenziati per ricevere le segnalazioni, "la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone".

Le segnalazioni di cui sopra devono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso la intranet aziendale.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Altra cautela consiste poi nel “prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto”.

Vengono inoltre previsti, per evitare ritorsioni o rappresaglie, obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un’adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

MATRICE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER DARE ATTUAZIONE ALLE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

Misure da attuare	Intervento	Responsabile	Termine
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Verifica annuale ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Responsabile della Prevenzione della corruzione	Annuale
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione dell'adozione di atti di incentivazione/progressione di carriera	Servizio Amministrativo	Annuale
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e corruzione	Segnalazione dell'adozione di atti di rateizzazioni e dilazioni sui crediti	Servizio Amministrativo	Annuale

5. LA SEZIONE TRASPARENZA

Quadro normativo di riferimento e stato di attuazione della trasparenza

La presente sezione viene predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 il quale dispone che siano indicati, in un'apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, i quali dovranno essere pubblicati ed aggiornati tenuto conto delle indicazioni riportate nella Delibera CIVIT n. 50/2013.

L'art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013 afferma che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile alle società in controllo pubblico come definite dal Decreto Legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 07.08.2015, n. 124.

Le norme e le linee interpretative

- **D.Lgs. n. 33/2013**, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **Delibera CIVIT n. 105/2010** "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*": predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- **Delibera CIVIT n. 2/2012** "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011;
- **Delibera CIVIT n. 50/2013** "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" che forniscono, ad integrazione delle suddette delibere n. 105/2010 e n. 2/2012, le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge n.

190/2012, per il controllo ed il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma;

- **Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione** recante indicazioni sull'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme del D.Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento alle società controllate e partecipate da enti pubblici;
- **Deliberazione ANAC n. 8 del 17/06/2015** "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*", che stabilisce in via definitiva l'ambito soggettivo di applicazione della normativa e le caratteristiche della figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda le società "*in house*", l'ANAC ha previsto che la predetta normativa si applichi integralmente senza adattamenti, in ragione del rapporto di controllo che le amministrazioni pubbliche hanno con tali società in quanto affidatarie in via diretta di servizi.

- **D.Lgs. n. 97/2016** che ha disposto modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 33/2013.
- **Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016:** "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013".
- **Deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016:** «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016».
- **Deliberazione ANAC n. 241 del 8.3.2017:** «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.».
- **Deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017** «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».
- La presente sezione dell'aggiornamento al 2020 del P.T.P.C. 2018-2020 muove dalla consuntivazione delle attività precedentemente programmate e, secondo le prescrizioni del P.N.A. 2016, dei successivi Aggiornamenti 2017, 2018 e 2019.
- Occorre altresì evidenziare, ai fini del presente aggiornamento 2019, l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, il 19 settembre 2018, del decreto 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) suddetto.

- Il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, e quindi dell'Autorità, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è rimasto sostanzialmente inalterato: il trattamento è consentito se ammesso da norma di legge o di regolamento.
- In altri termini, prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, occorre verificare che la pubblicazione sia espressamente prevista da norma di legge o di regolamento. In ogni caso, l'attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto effettivamente necessario rispetto alle finalità di trasparenza per le quali i dati sono trattati (cfr. art. 7 bis, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Gli adempimenti

Delta Web quale soggetto destinatario della normativa in materia di trasparenza ha provveduto a darne attuazione come di seguito:

- con disposizione n. 18 del 23.10.2015 l'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della Trasparenza;
- con disposizione n. 20 del 10.11.2015 l'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 c. 7 della L. 190/2012.
- ha istituito sul proprio sito www.deltawebferrara.it la sezione Società Trasparente, strutturata in sottosezioni secondo le linee guida contenute nella Delibera n. 50/2013 citata e ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa;
- al fine anche di garantire l'Accesso Civico, oltre ad aver dato informazione dell'istituto e le istruzioni per l'esercizio del diritto nella sezione Società Trasparente, sottosezione Altri Contenuti, nel medesimo spazio è stato pubblicato il nominativo ed i recapiti del Responsabile della trasparenza;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ai sensi della Legge n. 190/2012 con disposizione dell'Amministratore Unico unitamente al presente Programma Triennale.

Procedimento di elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza

La Sezione è predisposta dal RPCT nell'ambito del PTPC approvato dall'Amministratore Unico.

Con il medesimo procedimento verranno predisposti gli aggiornamenti annuali e le eventuali implementazioni.

Processo di attuazione degli obiettivi indicati nella Sezione Trasparenza

Delta Web intende garantire l'attuazione del programma definendo gli obiettivi, la struttura e le competenze coinvolte, le misure da mettere in atto.

Obiettivi in materia di trasparenza

- 1) garantire la massima trasparenza della propria azione amministrativa e organizzativa in particolare sviluppando la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) rendere accessibili attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale le informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della normativa sulla privacy, garantendo costanti e tempestivi aggiornamenti;
- 3) regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare, individuando i soggetti coinvolti e le procedure;
- 4) garantire il costante monitoraggio, le eventuali implementazioni e aggiornamenti, resi necessari da modifiche normative o da modifiche organizzative e/o strutturali; l'aggiornamento annuale obbligatorio è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo all'adozione;
- 5) coinvolgere la struttura organizzativa nell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza tramite corsi di informazione/formazione anche in occasione della formazione prevista nel PTPC in materia di prevenzione della corruzione;
- 6) adottare il Codice di Comportamento del personale dipendente.

Struttura coinvolta nel perseguimento degli obiettivi

a) Amministratore Unico

Quale organo di indirizzo amministrativo e di espressione verso l'esterno della volontà della società.

b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Quale soggetto responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'Amministratore Unico, garantisce il raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza avvalendosi dell'intera struttura coinvolta dando le opportune direttive al fine di uniformare la gestione delle attività.

Quale responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Società Trasparente previsti dalla normativa vigente e dell'attuazione di quanto previsto nella Sezione Società Trasparente da parte della società.

Il Responsabile della Trasparenza si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" e svolge la sua attività coordinandosi con il Responsabile della prevenzione e della corruzione.

c) Il Direttore Generale

Quale soggetto posto al vertice della struttura organizzativa, cura l'attuazione degli indirizzi dell'Amministratore Unico e fornisce le direttive per garantire uniformità di governo e gestione degli obiettivi di trasparenza;

d) Responsabili di funzione

I Responsabili di funzione coinvolti sono:

- Responsabile settore tecnico commerciale
- Responsabile settore tecnico amministrativo
- Responsabile servizio legale compliance
- Responsabile servizio amministrazione contabilità
- Responsabile servizio NOC TLC innovazione e sviluppo
- Responsabile servizio assistenza informatica
- Responsabile servizio commerciale
- Responsabile servizio amministrativo

Il referente principale dei Responsabili di funzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

I Responsabili di funzione sono responsabili della corretta attuazione degli obblighi in materia di trasparenza in quanto devono mettere a disposizione del Responsabile della Trasparenza i dati e le informazioni da pubblicare.

Flussi informativi

I Responsabili di funzione, con regolarità e tempestività, devono trasmettere i dati e le informazioni da pubblicare al Responsabile della Trasparenza, il quale verificata:

- la qualità
- l'integrità,
- la completezza,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità,

provvede alla pubblicazione nella sezione Società Trasparente.

Nel caso in cui la pubblicazione debba avvenire secondo scadenze stabilite, il Responsabile della Trasparenza comunica tali scadenze e la tipologia di informazioni e dati da produrre ai Responsabili di funzione che sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite.

Qualora non siano previste precise scadenze ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'evento che determina l'obbligo di pubblicazione.

La tempestività delle pubblicazioni risulterà soddisfatta quando i documenti, le informazioni e i dati verranno resi pubblici, sulla Sezione Società trasparente del sito di Delta Web S.p.A., entro 30 giorni dalla data della loro formazione o della loro acquisizione da parte dell'azienda.

Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tal fine:

- svolge l'attività di monitoraggio in collaborazione con il Responsabile della prevenzione e della corruzione;
- verifica il rispetto della procedura relativa ai Flussi informativi segnalando eventuali carenze od omissioni;
- verifica il costante e tempestivo aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate;
- svolge attività di monitoraggio in merito al diritto di accesso civico.

Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società trasparente"

Delta Web intende mettere in atto un sistema che rilevi gli accessi alla sezione Società Trasparente che consenta di identificare anche le informazioni ed i dati visionati e/o scaricati, eventualmente inserendo una sezione nella quale gli utenti possono fare richieste o osservazioni.